

Osservazione n° 14

prot. n° 26535 del 14.06.2006

Richiedente: Borghesi Sonia

Controdeduzioni: CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il parere reso dalla Commissione Urbanistica, il Consiglio Comunale ritiene l'osservazione MERITEVOLE DI PARZIALE ACCOGLIMENTO, specificando quanto segue:

- la disciplina degli interventi ammissibili sulle consistenze edilizie legittimate in forza di provvedimenti di sanatoria straordinaria dettata dal Regolamento Urbanistico adottato (art. 35 delle Norme per l'Attuazione) risulta coerente al vigente Piano Strutturale, che individua fra le strategie per il territorio rurale il *"controllo delle trasformazioni sul patrimonio edilizio esistente al fine di garantirne la tutela dei caratteri morfotipologici"*, ed appare quindi meritevole di conferma, ivi compresa la parte in cui dispone limitazioni agli interventi tesi a consolidare immobili *"sanati con destinazioni d'uso in contrasto con la disciplina dettata dal Regolamento Urbanistico per i diversi tessuti, aree o ambiti"*;
- fermo restando quanto specificato al precedente capoverso, ACCOGLIE PARZIALMENTE l'osservazione per quanto riguarda la consistenza in muratura con destinazione magazzino e laboratorio (racedente nella part. 418 del Foglio 13), ad esclusione della tettoia. Tale consistenza non risulta infatti adibita ad usi accessori e/o di servizio dell'edificio principale (costituendo una unità immobiliare autonoma), e presenta caratteristiche tipologiche e costruttive incongrue rispetto al contesto. Appare pertanto opportuno modificare la classificazione attribuita dal Regolamento Urbanistico adottato, riclassificando la consistenza di cui trattasi come "Classe 14 - Edifici privi di interesse architettonico ed incompatibili con il contesto rurale". Per la tettoia ricadente nella medesima particella catastale appare meritevole di conferma la classificazione attribuita dal Regolamento urbanistico adottato ("VS - volumi secondari").
- ACCOGLIE l'osservazione per quanto riguarda la parte di edificio destinata a civile abitazione, trattandosi in effetti di porzione di fabbricato edificato in epoca posteriore al 1940, comunque con caratteristiche architettoniche sostanzialmente coerenti con il contesto rurale di riferimento. Appare pertanto opportuno modificare la classificazione attribuita dal Regolamento Urbanistico adottato (Classe 4) - seppur in certa misura appropriata per il contesto storicizzato in cui si colloca il fabbricato (nonché pienamente in linea con la disciplina dettata dal previgente P.R.G.C. che classificava 'T7' l'intero immobile, compresa la parte di proprietà dell'osservante) - riclassificando la porzione di cui trattasi come "Classe 7 - Edifici unifamiliari o plurifamiliari non aggregati di interesse architettonico o morfologico".